

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “Appalto per la conduzione e la manutenzione di impianti di depurazione e di stazioni di sollevamento ANNO 2012”

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI PER LA GARA D’APPALTO – SETTORI SPECIALI –

CIG 4392262144

	QUESITO	RISPOSTE
1	<p><u>QUESITO N°1 – SOPRALLUOGHI:</u> L’Art 2 delle Norme Amministrative al penultimo comma di pag 3/20 prescrive che “prima della formulazione dell’offerta l’Affidatario dovrà prendere visione di tutti gli impianti” con prescrizione ribadita dal Disciplinare al p.to 12.14 che testualmente recita : “La presa visione dei luoghi è ritenuta dalla Stazione Appaltante essenziale”.</p> <p>Di quanto sopra si trova giusto riscontro nel modello 5 dei documenti a base di gara, più precisamente nell’attestazione che la Stazione Appaltante rilascia al concorrente “di avvenuta presa visione degli impianti/stazioni di sollevamento oggetto dell’appalto”.</p> <p>Si chiede conferma che, come da interpretazione letterale del combinato dei citati documenti di gara, la Stazione Appaltante verificherà rigorosamente, secondo strumenti o procedure al momento non comunicati, che il sopralluogo sia realmente avvenuto presso tutti (37 impianti + 39 stazioni) i luoghi oggetto dell’appalto, e che non sia da ritenersi corretta ed ammissibile (ancorché estremamente comoda per il partecipante) l’interpretazione di una semplice autodichiarazione da parte del concorrente di avvenuto adempimento.</p> <p>Si chiede altresì conferma che, fatte salve le verifiche dell’Ente Appaltante, la dichiarazione sia unica per tutti gli impianti e la stazioni di sollevamento.</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>L’avvenuta presa visione degli impianti/stazioni di sollevamento oggetto dell’appalto da luogo al rilascio, di apposita attestazione mediante l’utilizzo del modello 5. Come già indicato sul disciplinare di gara, al sopralluogo potranno prendere parte: il titolare, il legale rappresentante, il direttore tecnico, il procuratore, un dipendente delegato dal legale rappresentante. Nel caso di R.T.I. la presa visione sarà unica e potrà parteciparvi indifferentemente sia la capogruppo sia un’impresa mandante.</p> <p>La stazione appaltante accompagnerà con proprio personale dipendente, modulando il sopralluogo in una o più visite il rappresentante/i del partecipante (come sopra individuato) presso tutti gli impianti oggetto dell’appalto.</p> <p>L’ordine la durata e l’organizzazione dei sopralluoghi dipenderà dalle richieste del partecipante e dalla disponibilità della stazione appaltante, la dichiarazione di presa visione dei luoghi sarà unica.</p>
2	<p><u>QUESITO N°2 – ATTREZZATURE E MEZZI NECESSARI – 1:</u> Pur nella esplicita chiarezza letterale dell’art 9.3 del Disciplinare, si chiede se è possibile che il</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>1 - Il possesso delle attrezzature del punto f) devono essere attestate <u>già in sede di partecipazione</u>, con verifica da parte della stazione appaltante nelle modalità ivi stabilite nel</p>

	<p>possesso delle attrezzature del punto f) possano essere dimostrate in coerenza ed analogia con il precedente punto c) del medesimo articolo, e cioè entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione e non alla data di scadenza del bando (cfr pag 4 del Disciplinare).</p> <p>Si chiede inoltre conferma della necessità di possesso di motopompa, apparentemente resa superflua dal possesso richiesto di gruppo elettrogeno e pompa sommergibile.</p> <p>Si chiede conferma che l'autocarro con gru debba avere "portata minima di 2,5 tonn per estrazione e installazione pompe", non ravvedendo dimensioni di impianto che richiedano sistematicamente tale necessità.</p>	<p>disciplinare di gara.</p> <p>2 - Si conferma la necessità di motopompa, in quanto il gruppo elettrogeno non è ad uso esclusivo della pompa ma può servire altre utenze contemporaneamente all'utilizzo della motopompa (ex: saldatrice, illuminazione); inoltre, le due attrezzature sono complementari, per modalità e contesto di utilizzo</p> <p>3- Si conferma che l'autocarro deve avere una gru con portata minima di 2,5 ton a braccio chiuso, in quanto a braccio esteso la portata è compatibile con i pesi delle apparecchiature presenti sugli impianti oggetto dell'appalto.</p>
<p>3</p>	<p><u>QUESITO N°3 – ATTREZZATURE E MEZZI NECESSARI – 2:</u> In collegamento al punto precedente, si segnala come non tutte le attrezzature del punto f) art 9.3 siano riscontrabili da libro cespiti stante il limitato costo inferiore ai 500 € (per es. fari 250 watt, refrigeratori). Si chiede se siano possibili altri inequivocabili metodi che ne dimostrino il possesso, ad es. fotografia in data certa presso la sede della ditta, accessibilità ad ispezione presso la sede aziendale da parte di incaricati della Stazione Appaltante.</p>	<p>Risposta:</p> <p>La dichiarazione, richiesta dal disciplinare, concernente la proprietà di un minimo di attrezzature risponde all'esigenza che in sede di gara venga data contezza che al momento dell'inizio del servizio, - <i>anche in pendenza della stipula del contratto</i> - in caso di eventuale aggiudicazione, l'appaltatore sia in possesso dei mezzi necessari ed indispensabili all'esecuzione dell'appalto.</p> <p>Ciò posto, stante le finalità di cui sopra, sono conformi metodi che dimostrino in modo indubbio la disponibilità <u>in via esclusiva delle attrezzature alle prerogative del quesito</u>, tutto ciò sarà accompagnato altresì da dichiarazione che ne certifichi, pena dichiarazione mendace, la proprietà delle stesse.</p>
<p>4</p>	<p><u>QUESITO N° 4 – CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:</u> Si chiede conferma che il requisito di cui al punto 9.3 b) sia ammissibile anche se raggiunto su una pluralità di contratti, e non con unico appalto come oggetto della presente gara.</p> <p>Si chiede conferma che una gestione anche parzialmente subappaltata NON POSSA essere considerata ai fini del raggiungimento della referenza, così come pure una gestione eseguita in subappalto parziale affidato dal main contractor di una prestazione complessiva.</p> <p>Si chiede qual è la modalità di computazione ai fini del raggiungimento del requisito</p>	<p>Risposta:</p> <p>1 - Alla luce di quanto previsto nel disciplinare di gara (alla lettera b del punto 9.3), si precisa che il requisito ivi richiesto potrà essere dimostrato – in quanto non precluso e tipico requisito divisibile, attraverso una pluralità di contratti, e non attraverso un unico appalto. In fase di dimostrazione del requisito la stazione appaltante dovrà poter riscontrare che i contratti precisino le mansioni svolte e necessarie al partecipante per dimostrare i requisiti richiesti.</p> <p>2 – Si conferma e rimanda a quanto riportato nel disciplinare di gara.</p> <p>3 – Le modalità di computazione finalizzate alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto 9.3. (conduzione e manutenzione) qualora riferite a concorrente che li abbia conseguiti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese vanno analizzate partendo dalla tipologia del raggruppamento ovvero se trattasi di Orizzontale o Verticale di cui all'Art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) dato atto che come è definito nel disciplinare di gara, non essendo prevista</p>


<p>finale di una gestione eseguita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, come pure se eseguita per il tramite di una società controllata appartenente al medesimo gruppo.</p> <p>Si chiede conferma che l'attestazione a comprova (pag 5 del Disciplinare) eventualmente richiesta sia costituita dai documenti comprovanti (contratti, verbali, certificati etc), e non da una semplice autodichiarazione, del resto già presentata in gara.</p> <p>Si chiede inoltre conferma che le medesime considerazioni, procedure e verifiche avvengano nel caso di referenze portate in avvilimento.</p>	<p>una suddivisione del servizio in parti principali e secondarie, non è ammessa, la partecipazione di R.T.I. e Consorzi di tipo verticale.</p> <p><u>In particolare il concorrente che abbia partecipato ad RTI verticale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alla lettera a) tipico requisito indivisibile, dovrà emergere che il partecipante abbia eseguito la parte di conduzione e manutenzione di almeno un impianto di depurazione biologica delle acque provenienti da pubblica fognatura, di potenzialità maggiore o uguale a 65.000 AE ed uno di potenzialità maggiore o uguale a 25.000 AE, anche mediante 2 distinti contratti e la partecipazione a raggruppamenti differenti ma dimostrati dal medesimo concorrente (presumibilmente mandatario), - in merito alla lettera b) relativamente alla conduzione e manutenzione di almeno 37 impianti di depurazione biologica delle acque provenienti da pubblica fognatura, per una potenzialità complessiva non inferiore a 236.000 AE, potrà essere dimostrato sia come numero che potenzialità (AE) dalla sommatoria di più distinti contratti provenienti dalla partecipazione a raggruppamenti differenti ovviamente da parte di ciascun componente l'RTI <p>B) <u>Il concorrente che abbia partecipato ad RTI orizzontale</u>, nella quale non esistono distinzioni di mansioni tra i raggruppati ma una quantificazione economica in percentuale della partecipazione al raggruppamento la correlazione tra la dimostrazione del possesso dei requisiti e la misura della partecipazione individuale all'esecuzione del contratto è individuabile nella quota di servizio effettivamente svolto da ciascuno dei raggruppati.</p> <p>Ne consegue che la computazione dei requisiti sarà effettuata in correlazione alla quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo da parte della partecipante, applicata al numero e alla potenzialità dei depuratori oggetto di ciascun singolo contratto arrotondando i risultati (all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5), precisando quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alla lettera a) il requisito di tipo indivisibile: conduzione e gestione di impianti con potenzialità complessiva n. 1 \geq 65.000 AE e n. 1 \geq 25.000 AE, la partecipante dovrà aver eseguito anche mediante due contratti distinti ovvero la partecipazione a distinti raggruppamenti, la conduzione e gestione di impianti con potenzialità complessiva tale che l'applicazione della sua quota di partecipazione porti ad una potenzialità \geq 65.000 AE per uno e per l'altro \geq 25.000 AE. - in merito alla lettera b) il requisito: conduzione e gestione di n. 37 impianti con potenzialità complessiva \geq 236.000 AB potrà essere dimostrato dalla sommatoria del numero e degli AE risultanti dall'applicazione della sua quota di partecipazione sui contratti eseguiti. <p>Si rammenta comunque che i requisiti richiesti dal disciplinare per le RT.I. e i Consorzi devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria.</p> <p>4 - La commissione procederà, a norma dell'art. 48, comma 1 D. Lgs. 163/06 e s.m.i, ad individuare tramite sorteggio (in un numero non inferiore al 10% degli ammessi, arrotondato all'unità</p>
--	---

		superiore) i partecipanti cui richiedere di comprovare i requisiti autocertificati in gara, attraverso documenti utili probatori (contratti, verbali, certificati etc). Con medesimo comportamento si procederà alle verifiche dei requisiti portati in avvilimento.
5	<p>QUESITO N° 5 – CONDUZIONE DEPURATORI: L'Art 14 delle Norme Tecniche pag 18/27 prevede "la sostituzione (e non riparazione) di pompe, motori elettrici, motoriduttori aventi potenza nominale uguale o inferiore a 6 kw qualsiasi sia la causa del danneggiamento".</p> <p>Trattandosi di clausola particolarmente onerosa di tipo "assicurativo", di ripristino del bene a nuovo per ogni evento o condizione, si chiede dove siano reperibili per il concorrente elenchi della tipologia delle apparecchiature presso gli impianti, del loro numero, dello stato di manutenzione, delle riparazioni effettuate, dell'anno di costruzione e di inizio funzionamento.</p> <p>Si chiede altresì se è possibile rendere noto ai concorrenti quale sia stato negli ultimi esercizi il tipo, numero e costo orientativo medio annuo, e/o quale sia il valore residuo a cospite dei beni oggetto di tale copertura "full cost".</p>	<p>Risposta:</p> <p>Gli elenchi della tipologia delle apparecchiature presso gli impianti sono disponibili agli interessati con richiesta scritta all'indirizzo di posta approvvigionamenti@uniacque.bg.it</p>
6	<p>QUESITO n° 6 - PRELIEVO CAMPIONI - E' ricompreso nei compiti dell'appaltatore il prelievo ed il trasporto dei campioni a laboratori analitici indicati dal Committente (cfr Norme Tecniche pag 18/27 e Norme Amministrative art 18), secondo le indicazioni e le frequenze che dovrebbero essere elencate in un citato "allegato 5" di cui non rileviamo presenza nei documenti di gara pubblicati sul sito di Uniacque spa.</p> <p>Sembra rilevabile, pur in assenza di qualsivoglia indicazione, che nell'adempimento è insita una rilevante onerosità, per chilometraggio, impiego di automezzi e personale.</p> <p>L'assenza dell'"Allegato 5", o comunque di un documento che elenchi puntualmente scadenze e frequenza dei prelievi e punto di recapito,</p>	<p>Risposta:</p> <p>L'allegato 5 è stato reso disponibile con un nuovo allegato, denominato "Piano dei Prelievi", a far data dal 1 agosto 2012.</p> <p>È prevista anche la consegna dei contro campioni ARPA al laboratorio della Committente</p>




	rende impossibile quantificare l'onere per la prestazione ricompresa nell'appalto. Si chiede inoltre se l'appaltatore è tenuto anche alla consegna di controcampioni all'Arpa, e se sì per quali analisi.	
7	<p>QUESITO n° 7 – STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – Sperando di aver ben letto fra i numerosi documenti, segnaliamo che :</p> <p>a) Contrariamente alle altre stazioni di sollevamento, non sono fornite indicazioni della potenza delle pompe della Stazione di Valbrembo via Quisa (maggiore o inferiore a 6 Kw?).</p> <p>b) Della Stazione di Gorlago via Guarrieri non è allegata alcuna scheda tecnica.</p> <p>C) nelle schede tecniche è presente la scheda della stazione di Predore via Sarnico 19, che però non è inserita nell'elenco delle stazioni da condurre.</p> <p>d) Ferma restando la vs precedente risposta al quesito n° 5, chiediamo conferma dei dati di cui al presente quesito, oltre al chiarimento di quali stazioni siano ricomprese nell'appalto e quali no.</p>	<p>Risposte:</p> <p>a) (4 kW);</p> <p>b) sul sito si è disposto la scheda allegata;</p> <p>c) la stazione di Predore - via Sarnico 19 è esclusa dal presente appalto;</p> <p>d) con la pubblicazione del presente quesito e risposta, si allegano le schede corrette e aggiornate;</p>
8	<p>QUESITO N° 8 – TEMPI DI PERMANENZA (1) – Fermo restando che la scrivente ha ben compreso il contenuto dell'art 7 Norme Tecniche, si chiede se le onerosissime assunzioni di responsabilità quali: l'Addebito di qualsiasi riparazione/ripristino dovuta a carente sorveglianza, in caso di furti, atti vandalici o danni arrecati da terzi" (Art 4.04 Norme Tecniche) sia da intendersi solo per il periodo di presenza presso gli impianti.</p> <p>Risulta altrimenti difficile comprendere la validità ed equità economica fra una presenza valutata in frazione temporale molto limitata (quando non infinitesima come per le stazioni di sollevamento), e la responsabilità conseguente ad una prestazione assimilabile alla guardiania, che non trova riscontro nei tempi di presenza indicate dalla Stazione</p>	<p>Risposte:</p> <p>Il dato statistico relativo a furti – atti vandalici - presso gli impianti di depurazione e stazione di sollevamento oggetto dell'appalto, è inferiore a 10.000,00 €/anno, pertanto si chiede la stipula a carico dell'appaltatore di adeguata polizza assicurativa in tal senso.</p>



<p>Appaltante e, conseguentemente, nella ricostruibile congruità dell'importo a base d'asta.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda il riferimento alla "specificca polizza assicurativa" di cui all'art 4 Norme Tecniche che dovrebbe garantire l'oggetto del presente quesito, chiediamo venga reso noto il valore dei cespiti dei 37 impianti e delle 54 stazioni di sollevamento, che è ovvio presumere ammontare a decine di milioni di euro.</p> <p>Da ultimo, se ci è consentito, risulta difficile comprendere quale e quanta parte dell'onerosità di cui al presente quesito sia ricompresa nella composizione del dato a base d'asta, per cui si chiede ausilio alla Stazione Appaltante, ed all'analisi eventualmente da quest'ultima esperita, almeno per la conoscenza dell'equivalente storico degli ultimi anni.</p>	
<p>9 QUESITO N° 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – l'art 16 delle Norme Tecniche richiede la messa a disposizione del personale idoneo per numero e specializzazione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria (che sono definiti come tutti quelli non compresi negli artt 14 e 15). Sembra evidente l'impossibilità della valutazione, anche di tipo statistico, dell'onere a carico del concorrente, data la numerosità di impianti e sollevamenti e la non conoscenza della vita tecnica di opere e manufatti.</p> <p>La presenza obbligatoria in caso di riparazione straordinaria può quindi ampliarsi da un minimo ragionevole fino all'infinito, senza che esistano limiti superiori alla presenza, in quanto viene indicata dalle Norme la presenza minima, ma non viene richiesta alcuna offerta di presenza massima o di riferimento, all'interno della quale ricomprendere tutte le operazioni straordinarie che si pongono a carico dell'appaltatore, e/o al di sopra della quale ottenere compenso, concordato ed autorizzato che</p>	<p>Risposta:</p> <p>L'analisi degli interventi annui sugli impianti / stazioni di sollevamento oggetto dell'appalto rilevati recentemente è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione pompe/motori elettrici/motoriduttori aventi una potenza nominale uguale o inferiore ai 6 kW: nr 45 - Revisione pompe/motori elettrici/motoriduttori aventi una potenza nominale uguale o inferiore ai 6 kW: nr 15 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>

<p>sia.</p> <p>Si consideri anche che non si fa differenza fra interventi di manutenzione straordinaria derivanti da cattiva conduzione e manutenzione, evidentemente e facilmente imputabili ed addebitabili all'affidatario, ed altri di ripristino per usura, vetustà, fine vita di apparecchiature o manufatti di cui l'affidatario non ha alcuna responsabilità, né garanzia pregressa.</p> <p>Risulta difficile comprendere quale e quanta parte dell'onerosità di cui al presente quesito sia ricompresa nella composizione del dato a base d'asta, per cui si chiede ausilio alla Stazione Appaltante, ed all'analisi eventualmente da quest'ultima esperita, almeno per la conoscenza dell'equivalente storico degli ultimi anni.</p>	
<p>10 <u>QUESITO n° 10 – OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI ALLO SCARICO –</u></p> <p>Con riferimento all'art 9 Norme Amministrative, fermo restando l'evidente obbligo di assunzione di responsabilità da parte dell'appaltatore per quanto inerente la buona e corretta conduzione e manutenzione degli impianti, chiediamo come sia possibile per l'appaltatore stesso rispondere del rispetto dei limiti autorizzativi allo scarico a fronte di (eventuali) carenze, inadeguatezze o vetustà impiantistiche e strutturali, che non gli sono sicuramente imputabili ed addebitabili, a fronte di un pur completo adempimento delle prestazioni gestionali.</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>Posto che la Committente ha da tempo messo in atto un programma di adeguamento impiantistico e normativo al fine di eliminare/ridurre tutte le eventuali carenze, qualora l'appaltatore ritenga vi siano carenze tali da compromettere la qualità delle acque trattate ha la possibilità entro 30 gg dal verbale di presa d'atto della consegna degli impianti di metterle in evidenza.</p>
<p>11 <u>QUESITO n° 11 – CONTROLLI DEL COMMITTENTE –</u> l'Art 21 Norme Amministrative prevede controlli analitici con prelievi eseguiti anche in assenza dell'affidatario e l'applicazione certa ed inequivocabile di sanzioni in caso di superamento dei limiti. Oltre al richiamo alle perplessità sollevate con il precedente quesito n° 10, alle quali perplessità il testo del citato art 21 conferisce piena legittimità, la procedura appare inutilmente vessatoria, non</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>Dai documenti di gara il contraddittorio non appare “un procedimento precluso”, si conferma la possibilità ad eseguire analisi in contraddittorio su campioni con quelle effettuate dalla stazione appaltante. Delle operazioni di controllo effettuate dalla Committente è lasciata traccia attraverso deposito contestuale del verbale presso l'impianto ovvero consegna al personale dell'appaltatore.</p> 

	<p>prevedendo alcuna possibilità di confronto, spiegazione e contraddittorio, sicuramente non in linea con la correttezza del rapporto fra le parti che i documenti di gara rendono invece trasparente per altri aspetti.</p>	
12	<p><u>QUESITO n° 12 - MATERIALI NECESSARI</u> - L'ultimo punto a pag 10/20 dell'art 18 Norme Amministrative, impropriamente richiama un articolato delle Norme Tecniche che ricomprende la Manutenzione Straordinaria dell'art 16, si chiede correzione, non essendo pensabile che l'appaltatore fornisca tutti i materiali delle riparazioni/sostituzioni che dovessero rendersi necessarie (oltre alle pompe/motori da 6 kw).</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>Si conferma l'asserzione evidenziata nel quesito, correttamente il riferimento all'art. 18 è da eliminare.</p>
13	<p><u>QUESITO n° 13 - DEFINIZIONE</u> - Si chiede interpretazione autentica della diversa, ed a ns parere apparentemente contraddittoria, definizione di manutenzione straordinaria fra quanto riscontrabile nelle premesse delle Norme Tecniche e l'art 16 delle medesime.</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>Si conferma la definizione riportata all'articolo 16, in quanto meglio dettagliata e sviluppata rispetto alla descrizione in premessa.</p>
14	<p><u>QUESITO n° 14 - POMPE / MOTORI fino a 6 KW</u> - Si chiede chiarimento della apparente contraddizione fra il punto 14.01 pag 18/27 (sostituzione e non riparazione, nei depuratori) e il punto 14.02 pag 19/27 (riparazione o sostituzione quando non più riparabile, nei sollevamenti), delle medesime apparecchiature, pompe e motori elettrici fino a 6 kw.</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>Si conferma quando riportato nel capitolato tecnico.</p>
15	<p><u>QUESITO n° 15 - NUMERO PAGINE</u> - Si chiede se eventuali depliant, cataloghi, stampati ed altro di analogo vadano conteggiati, o ne siano esclusi, nel raggiungimento del limite di pagine e facciate di cui all'art 10.1 del Disciplinare di gara</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>La determinazione del numero di pagine è finalizzata ad agevolare il lavoro della Commissione Tecnica. Si prende atto del recente parere dell'Autorità di Vigilanza Contratti pubblici n. 119 del 16/06/2010, nel quale "...prevedere un limite insuperabile (tanto da essere dettato addirittura a pena d'esclusione) per le pagine di composizione dell'offerta progettuale appare in piena e diretta contraddizione con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da cui emerge l'esigenza di attribuire rilievo al dato qualitativo tecnico dell'offerta progettuale; limitarne quantitativamente l'estensione appare pregiudizievole per gli stessi interessi perseguiti dall'amministrazione, dovendo la stessa garantire la piena comprensione ed esplicazione degli elementi progettuali</p>

		<p>offerti....”</p> <p>Con la clausola di fissare in limite max di pagine, non tassativa, la Stazione Appaltante intende evitare la presentazione di documentazione non necessaria e/o ridondante, invoca la ragionevolezza di tale scelta sulla base della discrezionalità e della esigenza di celerità ed efficienza.</p> <p>Pertanto, pur essendo accettabili eventuali depliant, cataloghi, stampati, che vadano a determinare un numero di pagine superiori a quelle prefissate nel disciplinare, si raccomanda alle Ditte concorrenti di superare tale limite solo e se necessario; in ogni caso non appare appropriato presentare materiale in quantità sproporzionata tale che ecceda spropositatamente quello consentito.</p> <p>Al fine di garantire pari condizioni di partecipazione, si ribadisce alle Ditte concorrenti che, il limite determinato dal disciplinare di gara potrà essere superato solo se necessario con un numero di pagine definibile equilibrato e proporzionato allo scopo.</p>
<p>16</p>	<p>QUESITO n° 16 – Nell'eventuale applicazione del 2° comma dell'art 2 Norme Amministrative, si chiede a quali prezzi e/o con quali criteri e principi, in assenza di prezzi unitari di riferimento a base di gara, verranno contabilizzate le “eventuali ulteriori attività non indicate” e “tutte le opere accessorie indispensabili per la buona riuscita” qualora ordinate, oppure verranno valutate le “attività descritte non fatte realizzare”.</p>	<p>Risposta:</p> <p>Le eventuali opere accessorie e qualunque extra contratto saranno oggetto di separata procedura di affidamento con nuovi prezzi concordati tra le parti.</p>
<p>17</p>	<p>QUESITO n° 17 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA – Il combinato dei primi tre commi dell'art 15 delle Norme Amministrative, evidenziano (oltre ad altro) la richiesta a carico dell'Affidatario della polizza assicurativa C.A.R. di cui all'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.</p> <p>E' infatti chiaramente specificato che detta polizza deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, appunto secondo le tipiche cautele di una C.A.R.</p> <p>Va tuttavia sottolineato che l'oggetto contrattuale dell'appalto di cui all'art. 2 delle Norme Amministrative “prestazioni di natura tecnica e amministrativa, manutenzione</p>	<p>Risposta:</p> <p>Il riferimento alla CAR è frutto di trasposizione effettuata impropriamente dal richiedente, poiché tale riferimento non è intenzionalmente citato nel documento di gara, in quanto, la stazione appaltante, in virtù nel terzo comma dell'art. 15 delle Norme Amministrative intende richiedere all'aggiudicatario una copertura assicurativa di tipo “PROPERTY ALL RISK”.</p> <p>Relativamente all'importo dell'assicurazione richiesta, a modifica dei contenuti di gara, si indica che l'assicurazione “PROPERTY ALL RISK”, da presentare prima della sottoscrizione del contratto dovrà corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione del servizio.</p> <div style="text-align: right;">  </div>


ordinaria e straordinaria, custodia e supporto nello svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti" non consente di identificare tale appalto sotto tutela assicurativa del tipo C.A.R..

L'obbligo di assicurare la realizzazione di un'opera con copertura di tipo C.A.R., richiede infatti la condizione essenziale che per tale opera sia stato approvato un progetto e che vengano effettuati i collaudi in corso d'opera. Va ricordato inoltre quanto previsto all'art. 2 dello schema tipo 2.3, e cioè che "qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante". Condizioni che per l'appalto in oggetto non crediamo si possa affermare siano riscontrabili.

La polizza tipo C.A.R. richiede inoltre una specifica identificazione spazio-temporale del cantiere e dei tempi di esecuzione, cosa qui non riscontrabile, ed inoltre il disposto dall'art. 5 lett. d) dello schema tipo 2.3 impone che "l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio" e, quindi, alla cessazione dell'efficacia della copertura assicurativa.

Inoltre si evidenzia che al comma 3 del C.S.A. viene precisato che la somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 2.000.000, ma notiamo che la cosa non trova riscontro con gli importi posti a base di gara (e quindi successivamente di contratto), mentre lo schema tipo 2.3 contenuto nel D.M. 123/2004, stabilisce che la Partita 1 deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori.

Gli aspetti e le condizioni sopra riportati, espressamente ricompresi nelle polizze CAR, a modesto parere della scrivente non trovano rispondenza nella tipologia di prestazioni



dell'appalto di cui trattasi, e risultano quindi di impossibile applicazione.

Si chiede quindi cortesemente di voler dare chiare indicazioni sulla fattibilità e tipologia della polizza richiesta.

INOLTRE


Nel terzo comma dell'art. 15 delle Norme Amministrative si appalesa poi una trasformazione dell'ipotesi di copertura assicurativa C.A.R. in una copertura assicurativa di tipo PROPERTY ALL RISK : mentre infatti viene affermata nella prima parte l'esclusione "dell'errata progettazione, delle azioni di terzi o cause di forza maggiore" dalla copertura assicurativa (tipo CAR), poche righe più sotto si dice con palese contraddizione che "tale polizza deve prevedere la copertura ..(omissis)...causati da furto e rapina (cioè atti di terzi), incendio, fulmini, scariche elettriche, tempesta, uragano, inondazioni, allagamento, esplosione e scoppio, terremoto (dunque cause di forza maggiore) ..(omissis)... nonché ancora da comportamenti dolosi di terzi".

Da ultimo segnaliamo che il principio di custodia ricompreso nell'appalto, assume particolare rilevanza e ampiezza per quanto riguarda la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2051 C.C. con rischio derivante di norma escluso dalle polizze assicurative C.A.R. e PROPERTY ALL RISK, se non con richiamo estremamente limitato.

Segnaliamo che allo stato di fatto nessuna compagnia assicurativa è stata in grado di formularci offerta a fronte delle summenzionate incertezze, e che risulta perciò urgente, ancorchè il problema della stipula si ponga ad offerta aggiudicata, sgombrare ogni dubbio per giungere ad una corretta valutazione di una importantissima componente del costo complessivo di offerta.

Chiediamo cioè di verificare il "cosa e il come" debba essere assicurato, l'inerenza e quindi la



	<p>fattibilità della polizza richiesta per il tipo di gara, l'indicazione di massimali in coerenza con la norma e gli importi in gara, il superamento di incongruenze e contraddittorietà delle parti in contrasto, così da armonizzare il contenuto della normativa di riferimento, l'oggetto della gara e la prassi applicata dalle compagnie assicurative.</p>	
<p>18</p>	<p>QUESITO n° 18 – DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE TECNICHE Si chiede conferma della seguente corretta interpretazione dei documenti a base di gara relativamente alla dotazione minima di mezzi e attrezzature elencata all'art 6 delle Norme Tecniche :</p> <p>1. Il concorrente deve avere la disponibilità della citata dotazione minima già in sede di partecipazione (vedi risposta al quesito n° 2).</p> <p>2. Il concorrente deve dichiarare in sede di offerta la disponibilità della citata dotazione minima, mediante la compilazione del documento di gara "Modello 2 requisiti T e P".</p> <p>3. Il concorrente sorteggiato deve comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti minimi presentando i documenti di pag. 5 del Disciplinare, oppure (vs. risposta al quesito n° 3) utilizzando metodi che <i>"dimostrino in modo indubbio la disponibilità in via esclusiva delle attrezzature... etc"</i>.</p> <p>4. L'aggiudicatario ed il secondo classificato dovranno analogamente presentare i documenti del precedente punto 3 (Disciplinare pag 5, all'ultimo comma dell'art 9.3).</p>	<p>Risposta:</p> <p>a) Il concorrente deve avere la disponibilità della citata dotazione minima già in sede di partecipazione (vedi risposta al quesito n° 2), comprovando la stessa in sede di offerta mediante la compilazione del documento di gara "Modello 2 requisiti T e P".</p> <p>Alla comprova, il concorrente dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta, la S.A. procederà attraverso la verifica del possesso dei requisiti minimi con metodi che <i>"dimostrino in modo indubbio la disponibilità in via esclusiva delle attrezzature..."</i>.</p>
<p>19</p>	<p>QUESITO n° 19 – Segnaliamo che la copia conforme del Libro unico a comprova dell'organico medio degli ultimi 3 esercizi (pag. 5 Disciplinare), consiste nella copia del foglio mensile del singolo dipendente per gli ultimi 3 anni, e che per aziende di medie dimensioni corrisponde ad un numero cospicuo di fogli (alcune migliaia) da fotocopiare, trasmettere ed esaminare da parte della SA. Si chiede conferma che il requisito possa essere dimostrato</p>	<p>Risposta:</p> <p>Si conferma che il requisito potrà essere dimostrato anche con dichiarazione del consulente del lavoro preposto alla predisposizione delle paghe, che certifichi lo specifico requisito, nel caso di sorteggio o di aggiudicazione.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

	<p>anche con dichiarazione del consulente del lavoro preposto alla predisposizione delle paghe, che certifichi lo specifico requisito, nel caso di sorteggio o di aggiudicazione.</p>	
20	<p>QUESITO n° 20 – Si chiede conferma che per l'elenco dei mezzi ed attrezzature disponibili (naturalmente OLTRE la DOTAZIONE MINIMA , per cui vale quanto contenuto nel quesito 18), possano valere la semplice dichiarazione ed elencazione prodotte in sede di gara, senza documenti e prove in accompagnamento, sottolineando altrimenti come risulti enorme la quantità di carta che dovrebbe documentare il possesso di attrezzature che non costituiscono requisito minimo di partecipazione e che non trovano riscontro (quantitativamente) nei criteri di valutazione e giudizio. Si chiede quindi ed inoltre che anche per gli automezzi valga la dichiarazione ed elencazione prodotta in sede di gara, senza documenti e prove in accompagnamento, rimandando la presentazione delle carte di circolazione indicate come richieste a pag 4 p.to f) del Disciplinare, alla successiva verifica in caso di aggiudicazione, in quanto appare molto poco significativa in sede di offerta la produzione e conseguente presa visione di una cinquantina di carte di circolazione.</p>	<p>Risposta:</p> <p>Come nel contenuto del quesito 18), anche per l'elenco dei mezzi ed attrezzature disponibili oltre la dotazione minima potrà valere la semplice dichiarazione dell'elenco dei mezzi ed attrezzature disponibili prodotto in sede di gara, senza ulteriore documentazione di accompagnamento a comprova.</p>
21	<p>QUESITO n° 21 –</p> <p>a) In merito alla permanenza sugli impianti, vale la tempistica riportata negli allegati "1" e "2" o quella riportata negli allegati "5.a" e "5.b" ?</p> <p>b) Si chiede conferma che gli oneri per l'esecuzione delle analisi riportate nell'allegato 5 sono a carico di UNIACQUE.</p> <p>c) A pag. 4, lettera "f", del Disciplinare di gara è richiesta una motopompa: si chiede se sia idonea allo scopo una motopompa elettrica carrellata (o, eventualmente, un'elettropompa sommergibile) corredata di idoneo gruppo elettrogeno dedicato (aggiuntivo rispetto alle attrezzature richieste).</p>	<p>Risposta:</p> <p>a) La disponibilità minima del personale addetto alla conduzione dei singoli depuratori e delle singole stazioni di sollevamento è riportata negli allegati 1 e 2, richiamati all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche. Gli allegati 5a e 5b sono sostituiti dall'allegato 5 – Piano dei Prelievi, richiamato all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.</p> <p>b) Si conferma che gli oneri per l'esecuzione delle analisi sono a carico della società Uniacque. L'Affidatario è tenuto al prelievo campioni delle acque reflue urbane in ingresso e in uscita dagli impianti, nel rispetto del programma e delle modalità definiti dalla Committente. L'affidatario è tenuto inoltre al trasporto e consegna di tali campioni presso i laboratori analitici indicati dalla Committente (art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche).</p>

		<p>c) La proposta può essere accettata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oltre al gruppo elettrogeno dedicato alla motopompa elettrica, dovrà essere disponibile un ulteriore gruppo elettrogeno per altre utenze (saldatrice, illuminazione, ...) - La motopompa elettrica dovrà avere prevalenza minima di 5 m e portata 50 mc/h - Oltre alla motopompa elettrica carrellata, sia disponibile anche una pompa di tipo sommergibile per acque luride da 2 kW
22	<p>QUESITO n° 22 – In riferimento alla gara in oggetto si chiede se l'importo a base d'asta di euro 1.601.420,00 è da riferirsi alle due annualità : contrattuale (12 mesi) più eventuale proroga (12 mesi), e se, pertanto, di fatto, l'importo dei 12 mesi contrattuali avrà una base d'asta di euro 800.710,00</p>	<p>Risposta: Si richiamano:</p> <p>Il punto 4 del Disciplinare di gara avente per oggetto: <u>Importo a base d'asta</u>: Ai sensi degli articoli 29 e 57 del D. Lgs. 163/2006, l'importo del presente appalto di servizi, inclusa l'opzione di rinnovo, stabilita in anni uno, ammonta complessivamente ad Euro 1.601.420,00 , I.V.A. esclusa, di cui Euro 39.420,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.</p> <p>Il punto 5 del Disciplinare di gara avente per oggetto: <u>Durata del servizio</u>: Il contratto avrà durata presunta di 12 mesi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, fatte salve le condizioni precisate all' art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Amministrative cui si rimanda integralmente. La Committente si riserva comunque la facoltà di rinnovare, alla scadenza, la durata dell'appalto per ulteriori 12 mesi: pertanto, qualora la Committente intenda avvalersi di tale facoltà di rinnovo, la durata del servizio sarà di mesi 24, ai sensi ed alle condizioni previste al sopra citato articolo 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Amministrative.</p> <p>Quanto sopra a specifica che l'importo a base d'asta di euro 1.601.420,00 <u>è da riferirsi alle due annualità</u>, di fatto, l'importo dei 12 mesi contrattuali avrà una base d'asta di euro 800.710,00 , di cui Euro 19.7100 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.</p>
23	<p>QUESITO n° 23 – si chiede conferma che al punto a.6 dell'Istanza di Ammissione, pagina 4/9, è stato erroneamente chiesto di indicare i soggetti cessati nel triennio antecedente. Si chiede conferma che si possa barrare la parola "triennio" e sostituirla con "anno".</p>	<p>Risposta: Non si riscontra l'erroneità riscontrata nella modulistica in quanto, anche in ragione del Consiglio di Stato, sezione IV, 27 giugno 2011, n. 3862, il concorrente dichiarante è obbligato ad indicare i soggetti cessati nel triennio antecedente la data del bando, tuttavia in relazione all'articolo 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006, è legittimato a dichiarare la loro situazione in materia di condanne, nei limiti «per quanto a propria conoscenza» e non è tenuto ad indicare i motivi per i quali non ha potuto ottenere le dichiarazioni dei singoli soggetti cessati.</p>

Ghisalba li venerdì 24 agosto 2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Claudio Bonasio